

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3691 di giovedì 07 gennaio 2016

Interpello: il medico competente e la formazione dei lavoratori

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito dell'INPS in relazione alla possibilità di esonero del medico competente dipendente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori in materia di salute e sicurezza.

Roma, 7 Gen ? In questi ultimi anni la tendenza del legislatore alla **semplificazione e razionalizzazione** degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha riguardato anche vari aspetti relativi agli obblighi formativi. Ad esempio con riferimento a quanto previsto dalla legge 98/2013 n. 98 (di conversione del cosiddetto "decreto del fare") e dal Decreto del 27 marzo 2013 (semplificazione per i lavoratori stagionali del settore agricolo) o, più recentemente, dalle bozze del testo relativo alla futura revisione degli Accordi sulla formazione di RSPP e ASPP.

Una volontà di semplificazione che, benché non sempre chiara e univoca, come ha ricordato Rocco Vitale in un articolo su PuntoSicuro, viene riconfermata anche dall'**Interpello n. 13/2015 del 29 dicembre 2015** che ha per oggetto la "**risposta al quesito in merito all'esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)**".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0330E] ?#>

Il quesito posto alla **Commissione Interpelli** (art.12, comma 2 del D.Lgs. 81/2008) dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) chiede infatti se può essere esonerato il medico competente, dipendente dell'Istituto, dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori in considerazione del fatto che tale medico - per il ruolo che ricopre ? "*è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 81/2008*".

A questo riguardo la Commissione, che si è occupata più volte degli obblighi dei medici competenti (ad esempio, nei mesi scorsi, con l' interpello n. 8/2015), per rispondere al quesito fa alcune premesse.

Ad esempio viene sottolineato come l'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 obblighi il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

(...)

Inoltre l'art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente), comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 indica:

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

(...)

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I

crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Ed è poi lo stesso articolo 37 a riportare al **comma 14-bis** (introdotto dal "Decreto del fare") indicazioni per evitare sovrapposizioni dei contenuti dei percorsi formativi:

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(...)

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Fatte queste premesse la Commissione Interpelli risponde al quesito posto dall'INPS e ribadisce

il **ruolo attivo** che i medici competenti devono avere anche in relazione alle attività di formazione e informazione.

Infatti ? sottolinea la Commissione ? il medico competente "si colloca quale soggetto attivo che, ai sensi dell'art.25 del d.lgs. n. 81/2008, *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro* [...]".

E si indica che "dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione", il medico competente "partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal DI 06/03/2013, docente dei suddetti corsi". Pertanto ? conclude la Commissione - il medico competente "è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza".

E partendo da questi presupposti, che valgono nel caso che il "dipendente" svolga effettivamente le funzioni di medico competente per la sua azienda/ente, **la Commissione conclude che tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008**, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale. Le suddette conoscenze **sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell'ambito dell'azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita**, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 13/2015 con risposta del 29 dicembre 2015 ad un quesito dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ? Prot. 37/0022873/MA007.A001.1471 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta al quesito in merito all'esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it